



# CITTA' DI APPIANO GENTILE

Via Baradello n. 4 22070 Appiano Gentile (CO)

telefono 031972811 fax n. 031972837

Prot. Gen. n. 15483

Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_

Reg. ord. n. 93 - POL/2021

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto legge 23 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n.305 del 24/12/2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;

**TENUTO CONTO** dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2021, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;

**PRESO ATTO** dell’Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di “*disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors*), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**RAVVISATA** nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l’art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Appiano Gentile;

**VISTO** che in alcune circostanze nei giorni scorsi possono essersi verificate potenziali situazioni di pericolo di ulteriore diffusione di contagi

## ***ORDINA***

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,

**con decorrenza 31 dicembre 2021 e fino a domenica 9 gennaio 2022 (ad esclusione del 31/12/2021)**

**La sospensione dell'attività di somministrazione dei bar e delle pizzerie d'asporto e del servizio di ristorazione da asporto su tutto il territorio comunale alle ore 23.00**

**Nella giornata di venerdì 31/12/2021 la sospensione dell'attività di somministrazione dei bar alle ore 20.00**

### **Inoltre:**

Sul suolo pubblico concesso all'esercente è vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo;

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all'esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;

E' vietato all'esercente somministrare al di fuori degli spazi pubblici assegnati e consentire ai propri clienti di consumare al di fuori di tali spazi

I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione si trovino su area pubblica anche quando sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande;

Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani;

Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici;

**La presente ordinanza è efficace fino al 09/01/2022, ovvero fino alla sua eventuale revoca anticipata.**

Demanda alla Polizia locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Appiano Gentile e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**La presente ordinanza è notificata tramite pec a:**

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo;
- Polizia di Stato;

- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza;

**La presente ordinanza è trasmessa tramite protocollo interno a:**

- Polizia Locale, SEDE;

***IL SINDACO***

**Giovanni Gaetano Pagani**

*\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*